



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. Anagr. 2018

Napoli, data del protocollo

AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA

e, p.c.

AI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA
DI

NAPOLI

Al Sig. Dirigente Ufficio Immigrazione
Questura di

NAPOLI

Al Sig. Dirigente Area IV- Immigrazione
SEDE

OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari

In relazione alle problematiche emerse sia da esposti pervenuti a quest'Ufficio e sia a seguito di colloqui intercorsi con i responsabili degli uffici Demografici di codesto comune in merito all'oggetto, si è avuto modo di riscontrare che l'Ufficio Anagrafe di codesto Comune non segue comportamenti corretti nell'espletamento dell'esatta procedura per l'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari, nonché in ordine alla documentazione da acquisire da parte del Comune a dimostrazione della regolarità del soggiorno in Italia del cittadino extracomunitario.

In via preliminare, si evidenzia che - secondo quanto disposto dalla normativa di seguito richiamata (art. 6, c.2 e c.7 del D.Lgs 25.7.98 n.286 (T.U. Immigrazione), art. 15 del D.P.R. 394/99 (Regolamento Immigrazione), art. 20 del DPR n. 223/89 (Regolamento Anagrafico) nonché dal punto n. 7 della circolare del Ministero dell'Interno- DAIT n.9/2012) - l'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari è consentita soltanto per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

La **regolarità del soggiorno** in Italia viene attestata **solo dal permesso di soggiorno**; pertanto dal combinato disposto delle sopracitate normative e circolari discende che è **indispensabile** ai fini dell'iscrizione anagrafica il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Tuttavia sulla base di quanto precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno- DAIT n. 42 del 17 novembre 2006, **si può procedere all'iscrizione anagrafica anche quando viene esibita "ricevuta" con fotografia rilasciata dalla Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.**

Prefettura Napoli - Area II bis - Consultazioni Elettorali - Prot. Uscita N. 0010776 del 15/01/2018



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Per uniformità di comportamenti si precisano le sottoelencate tematiche o aspetti problematici riscontrati ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari:

1) ai fini della dimostrazione del soggiorno **regolare dello straniero extracomunitario in Italia per breve durata - 3 mesi-** (cfr. circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2007 e n. 52/2007) l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà acquisire, in relazione allo Stato di provenienza:

- A) copia del **timbro "Schengen"**, apposto sul documento di viaggio da parte dell'Autorità di frontiera;
- B) ovvero copia della "**dichiarazione di presenza**", resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ai sensi dell'art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773. Si precisa che qualora la frontiera d'ingresso nell'Area "Schengen" - dove è stato apposto il timbro sul documento di viaggio - è diversa dalla frontiera italiana, dovrà essere sempre prodotta la sopracitata dichiarazione resa al Questore ai sensi del R.D. n. 773/31.

Nella fattispecie in esame l'interessato dovrà essere iscritto nel Registro dello Schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del Regolamento Anagrafico DPR n. 223/89;

- 2) qualora lo **straniero extracomunitario** richiedente l'iscrizione anagrafica è soggiornante in Italia **da più di 3 mesi** deve, invero, **produrre sempre:**
 - a) **un permesso di soggiorno in corso di validità**
 - b) **ovvero la ricevuta (munita di fotografia) rilasciata dalla Questura attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo** del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso(cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 42/2006); nel caso di esibizione della suindicata "ricevuta" l'Ufficiale d'Anagrafe potrà procedere all'iscrizione anagrafica - se ovviamente sono accertati tutti gli altri requisiti previsti- ma dovrà per iscritto, ai sensi della l. 241/90, **invitare l'interessato a consegnare copia del permesso di soggiorno appena rilasciato ed a rinnovare la dichiarazione di dimora**, ai sensi del c. 3 dell'art 7 del Regolamento Anagrafico DPR n. 223/89, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla **cancellazione** anagrafica ai sensi dell'art. 11, 1 c, l.c) del DPR n. 223/89 (Regolamento Anagrafico);
- 3) **l'Ufficiale d'Anagrafe non deve iscrivere in Anagrafe cittadini extracomunitari che esibiscono permessi di soggiorno scaduti ovvero la sola ricevuta postale del versamento per il rinnovo del permesso di soggiorno;**
- 4) per i **richiedenti asilo/protezione internazionale**, tiene luogo del permesso di soggiorno il **modello C3 rilasciato dalla Questura** e recante foto dell'interessato, nel quale è esplicitamente indicato " La presente attestazione costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4, c 3 del D.Lgs 142/15)" cui seguirà il rilascio di un formale permesso di soggiorno cartaceo di durata semestrale ovvero mensile nei casi previsti dalla Convenzione di Dublino. In presenza del modello C3 può ritenersi riscontrato il requisito della regolarità del soggiorno in Italia e quindi, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti, l'Ufficiale d'Anagrafe **potrà procedere all'iscrizione anagrafica;** l'interessato



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

dovrà comunque, ai sensi della l. 241/90, essere invitato a consegnare copia del permesso di soggiorno appena rilasciato ed a rinnovare la dichiarazione di dimora, ai sensi del c. 3 dell'art 7 del Regolamento Anagrafico DPR n. 223/89, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla cancellazione anagrafica ai sensi dell'art. 11, 1 c, l. c) del DPR n. 223/89 (Regolamento Anagrafico);

- 5) **non va presa in considerazione**, invece, ai fini dell'iscrizione anagrafica, la produzione della **ricevuta** rilasciata dalla Questura di Napoli relativa al giorno di **"prenotazione"** per la consegna dei documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno; nella fattispecie si tratta, infatti, di una procedura interna con finalità organizzative dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli che non ha valore di avvenuto avvio del procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno;
- 6) tutti i documenti prodotti ai fini dell'iscrizione anagrafica possono essere accettati solo se prodotti in copia autenticata, ovvero verrà fatta la copia conforme da parte dell'impiegato comunale in presenza dell'esibizione dell'originale; qualora i citati documenti, comprese le dichiarazioni anagrafiche, siano trasmessi in via telematica devono, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, essere corredati da documento di riconoscimento in corso di validità di colui che rende la dichiarazione anagrafica;
- 7) tra i documenti da acquisire ai fini dell'iscrizione anagrafica vi è anche copia autentica del **passaporto**, in quanto, in base all'art. 14 del DPR 223/1989 (Regolamento Anagrafico), il cittadino extracomunitario che trasferisca la residenza dall'estero deve comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente; nel caso di richiedenti asilo/protezione internazionale non in possesso di passaporto, la loro identificazione per l'iscrizione anagrafica potrà avvenire sulla base dei dati anagrafici rilevabili dal permesso di soggiorno ovvero dalla ricevuta con fotografia rilasciata dalla Questura (quindi non va presa mai in considerazione la "prenotazione" di cui al punto 5), ovvero dal modello C3, in quanto i sopraindicati documenti, a mente dell'art. 1 lett. c del DPR 445/2000, rivestono natura di documento di riconoscimento quali "documenti rilasciati da una PA muniti di fotografia del titolare" (parere del Ministero dell'Interno del 4 luglio 2006). Sulla base di quanto disposto dalla circolare del Ministero Interno-DAIT del 25 luglio 2003 l'iscrizione in Anagrafe deve avvenire con i dati desunti dal passaporto e nel caso emergano discordanze con le certificazioni rilasciate dalla Questura, l'ufficiale d'Anagrafe interpellierà la Questura al fine di garantire l'uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero;
- 8) l'iscrizione nel **Registro dei senza fissa dimora**, di cui alla legge n. 94/2009 ed al DM 6 luglio 2010 può essere effettuata **solo per gli stranieri regolarmente soggiornanti** (circolare del Ministero dell'Interno n. 1/13, nota del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2015).

Pertanto anche in questa fattispecie per effettuare l'iscrizione anagrafica valgono i soprarichiamati criteri relativi alla necessità per l'Ufficiale d'Anagrafe di acquisire **esclusivamente** la documentazione di cui ai punti n. 2 e 4.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Si precisa, inoltre, anche in conformità dell'orientamento espresso dall'ISTAT, che l'iscrizione dei "senza fissa dimora" avviene in una via "territorialmente non esistente" da istituire nel Comune con un nome convenzionale, previa delibera di Giunta. L'indirizzo di un Associazione/Ente/Organismo del terzo settore può assumere valenza **non** per l'iscrizione anagrafica del "senza fissa dimora" in quanto luogo territorialmente ben individuabile e quindi luogo di riferimento per coloro che ivi hanno la "dimora abituale", bensì quale domicilio -centro degli interessi, affari e relazioni sociali sul territorio del cittadino extracomunitario e luogo dove ricevere le comunicazioni amministrative.

Quanto sopra in relazione oltre che con l'orientamento dell'Istat, con le Linee Guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, redatte dal Ministero dell'Interno.

Inoltre se l'interlocutore dell'Ufficio Anagrafe non è il singolo cittadino extracomunitario, bensì un' Associazione/Ente/Organismo del terzo settore che si occupa degli adempimenti amministrativi per l'iscrizione anagrafica, tale possibilità andrebbe disciplinata attraverso una preventiva esplicita determinazione in tal senso da parte della Giunta Comunale ed - analogamente a quanto già fatto in molte parti del territorio nazionale da parte di Comuni con rilevanti presenze di "senza fissa dimora" - attraverso Avviso Pubblico- il Comune selezionerà tali Associazioni/Ente/Organismi del terzo settore autorizzati a curare l'istruttoria per l'iscrizione anagrafica anche dei senza fissa dimora. Nell'Avviso Pubblico dovranno essere precisate le caratteristiche dell'Associazione/Ente/Organismo del terzo settore e le attività che i predetti possono svolgere presso gli Uffici comunali, prevedendo, ad esempio, l'indicazione della propria sede quale recapito dove lo straniero può essere rintracciato e ricevere la notifica di atti. Per evitare abusi, il Comune potrebbe valutare, altresì, la possibilità di precisare nell'Avviso Pubblico che l'opera prestata a tal fine dall'Associazione/Ente/Organismo debba essere "a titolo gratuito" e non prevedere preventive onerose iscrizioni o affiliazioni alla predetta Associazione/Ente.

In ogni caso gli uffici comunali devono effettuare i necessari **accertamenti** nel termine previsto dall'art. 5, 5 c, della l. 4.4.2012 n. 35, relativa tra l'altro al "cambio di residenza in tempo reale". Al tal riguardo, nel richiamare quanto previsto dalla legge dalla l. n.94/2009 circa l'onere per il richiedente l'iscrizione di produrre atti e documenti, elementi ed informazioni per dimostrare la condizione di "senza fissa dimora", i predetti indispensabili accertamenti da svolgersi da parte degli uffici comunali devono mirare a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni o atti prodotti, all'elaborazione della "relazione comunale socio-ambientale per i senza fissa dimora", che dovrà appurare in concreto gli elementi dell'effettiva condizione di "senza fissa dimora" dell'interessato sul territorio comunale e se effettivamente i bisogni primari di sussistenza dell'interessato (mangiare/dormire) siano realmente appagati nel territorio del comune, oltre alle relazioni sociali o interessi che comunque li legano al Comune; inoltre i predetti accertamenti devono verificare se effettivamente il richiedente l'iscrizione anagrafica quale "senza fissa dimora" abbia stabilito nel



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

AREA II BIS-RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Comune il proprio "centro degli interessi ed affari e relazioni sociali", in quanto, anche alla luce della circolare n. 19 /09 del Ministero dell'Interno, la persona "senza fissa dimora" iscritta in Anagrafe presso un domicilio deve essere ivi sempre reperibile;

- 9) lo straniero, ai sensi del c. 3 dell'art. 7 del Regolamento Anagrafico DPR n. 223/89 ha l'obbligo **di rinnovare all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di dimora nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. In mancanza lo straniero, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, regolarmente invitato, ai sensi della l. n 241/90, a provvedere entro 30 giorni, va cancellato** dall' Anagrafe ai sensi dell'art. 11, 1 c, l. c) del Regolamento Anagrafico DPR n. 223/89;
- 10) per quanto concerne le iscrizioni anagrafiche dei **cittadini extracomunitari ospitati nelle strutture temporanee, ovvero nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)**, si rinvia alle disposizioni di cui alla circolare prefettizia n. 1/2017 Anagrafe del 19.5.2017.

La presente dovrà essere immediatamente portata all'attenzione del signor Sindaco, del Segretario comunale e del personale degli Uffici Demografici, per l'esatta osservanza ed affinché sia posta la massima cautela nell'espletamento dei compiti facenti capo ai Sindaci ed agli uffici comunali in materia di funzioni statali.

La presente viene, altresì, inoltrata anche agli altri Comuni dell'area metropolitana di Napoli per uniformità di comportamenti.

IL DIRIGENTE AREA II BIS
VICE PREFETTO
(G.VIA)